

Non vi è dubbio che all'attore vada riconosciuto un equo risarcimento per il danno subito dallo stesso per la lesione di diritti
cc
pe
al
Tale danno, tenuto conto del comportamento serbato da TIM SpA si ritiene poter liquidare ex art. 1226 c.c.

In totale, all'attore va riconosciuta la complessiva somma di € 500/00, somma già rivalutata sulle somme soggette, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.

Deve dichiararsi, infine, il diritto alla restituzione della somma complessiva di € 95/48 per penale ed € 179/58 per fatture inoltrate per i periodi successivi al 28/06/2018.

Sulle spese: le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Giudice di Pace , definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste da TIM SpA a titolo di recesso e di corrispettivo per i periodi successivi al 28/06/2018;
- 2) per l'effetto, condanna TIM SpA, in persona del L.R.p.t., al pagamento della complessiva somma di € 500/00, a titolo di risarcimento danni, somma già rivalutata sulle somme soggette, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo in favore di , nonché alla restituzione della somma di € 275/06;
- 3) condanna TIM SpA., in persona del L.R.p.t., al pagamento degli onorari di causa che liquida complessivamente in € 350/00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa ed € 43/00 per spese, da distrarsi al 50% per ciascun difensore.

Così deciso il 18/11/2019

IL GIUDICE DI PACE

Depositato in Cancelleria

19 NOV. 2019

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.